

Full. 54/2007
Sent. 54/2007
Cron. 1164
Rep. 337



Prenotato a debito
Art. N. Camp.
Civ. N. 213-215
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bolzano, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati :
Dott. ~~Serafin Alinari~~ *Elisabeth Reich* Presidente
Dott. Edoardo Mori Giudice relatore
Dott. Andrea Postiglione Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso presentato dal PM
- visti i risultati della istruttoria preliminare da cui risulta che la società istanziata è soggetta a fallimento e che il legale rappresentante non si oppone;
- visto il R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e il D. Leg. 9 gennaio 2006, art. 16;

dichiara il fallimento

della soc. ALBERGO AQUILA S.A.S. DI UNTERHOLZNER SERAFIN con seder in LACES (BZ) VIA DEI NIBELUNGI 41 CAP 39021, frazione: MORTER e del socio UNTERHOLZNER SERAFIN nato a LANA (BZ) il 30/08/1963, residente a: LANA (BZ) VIA DELLE DECIME 2

Nomina

Giudice Delegato al Fallimento il Dott. Edoardo Mori, Magistrato di questo Tribunale ;

nomina

Curatore al Fallimento il dr. Michael Palla di Bolzano

ordina

al fallito. di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, se non già depositati i bilanci, le scritture contabili esistenti, l'elenco dei creditori;

fissa

per la verifica dello stato passivo l'udienza del giorno *17.10.2007 ore 1030* e comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data e senza darne altra comunicazione, il progetto dello stato passivo

assegna

ai creditori nonché ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa fallita, il termine perentorio di 30 giorni prima della data fissata per l'udienza di verifica per il deposito delle loro domande in cancelleria;

Il fallito e il legale rappresentante della società fallita sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati. I falliti di persona e i legali rappresentanti di società fallite sono obbligati a consegnare al curatore ogni lettera, fax od e-mail relativa ad affari della impresa fallita o comunque a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.

Ordina alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona giuridica fallita e la posta diretta al fallito persona fisica, se non reperibile al suo indirizzo.

Si ricorda che il fallito ed i legali rappresentanti delle società fallite sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o domicilio e che sono obbligati a presentarsi al giudice delegato o al curatore o al comitato dei creditori, se convocati.

Si iscriva solo nel Registro delle imprese e non al casellario penale.

Così deciso in Bolzano il 19 giugno 2007

Il Giudice Relatore ed est.

Depositato in cancelleria Il Presidente
oggi *20 GIU. 2007* *Elisabeth Reich*

IL CANCELLIERE
DIE KANZLEI-LEITUNG
2007

